



## COMUNE DI VERZUOLO

Piazza Martiri della Libertà, 1  
12039 Verzuolo (Cuneo)  
Cod. Fisc. 85000850041 - P. Iva 00308170042  
verzuolo@cert.ruparpiemonte.it  
sindaco@comune.verzuolo.cn.it

Area amministrativa e socio assistenziale  
Tel. 0175 255110 - Fax 0175 255119  
Area amministrativa demografica  
Tel. 0175 255151 - Fax 0175 255154  
Area amministrativa contabile  
Tel. 0175 255121 - Fax 0175 255173  
Area tecnica  
Tel. 0175 255141 - Fax 0175 255134  
Area di vigilanza commercio e attività produttive  
Tel. 0175 255162 - Fax 0175 255169

# IMU - TERRENI AGRICOLI, NOVITÀ

E' stato pubblicato in data 24 gennaio 2015 il Decreto Legge n. 4 nel quale viene rideterminato l'ambito applicativo dell'esenzione dei terreni dall'imposta municipale propria (IMU). Ai sensi dell'art. 1 per l'anno 2014 e 2015 (essendo Verzuolo Comune Parzialmente Montano), l'esenzione opera esclusivamente per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. I proprietari che non hanno i requisiti sopra citati dovranno effettuare il pagamento **entro il 10 febbraio 2015**.

### **Decreto Legge 4 del 24/01/2015:**

.....omissis .....

#### **Art. 1**

#### **Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani**

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.**

**2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.**

#### **3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.**

4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtu' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusufruttabile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, e' autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

**5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.**

6. E' abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012.

.....omissis .....

Verzuolo, 30 gennaio 2015